

Riscossione mediante iscrizione a ruolo – Cass. n. 6833/2021

Cosa giudicata civile - giudicato sulla giurisdizione - Entrate aventi causa in rapporti di diritto privato - Riscossione mediante iscrizione a ruolo - Contestazioni relative alla cartella esattoriale - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Proposizione avanti al giudice tributario - Applicazione del termine perentorio ex art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 - Esclusione - Ragioni. Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalita' di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento

In tema di riscossione a mezzo ruolo di somme dovute all'Amministrazione finanziaria in forza di rapporti di diritto privato, la cartella di pagamento ovvero l'intimazione di pagamento di cui rispettivamente agli artt. 20 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, notificate all'obbligato, hanno funzione assimilabile al precetto di cui all'art. 480 c.p.c., preannunciando esse l'azione esecutiva cd. esattoriale, e le relative contestazioni vanno proposte dinanzi al giudice ordinario, nelle forme e nei termini di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. Ove tuttavia il debitore abbia per errore proposto la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata dinanzi al giudice tributario e il difetto di giurisdizione non sia stato eccepito da alcuno, né rilevato d'ufficio dal giudice, la pronuncia di questi nel merito determina, in mancanza di impugnazione, la formazione del giudicato implicito sul punto, senza tuttavia trasformare la natura del rapporto obbligatorio, che resta privatistica; ne deriva che, in tal caso, la proposizione dell'opposizione alla cartella di pagamento, ovvero all'intimazione di pagamento, per quanto avanzata dinanzi al giudice tributario, resta sottratta al termine perentorio di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, sostanziandosi essa - sempre che sia proposta prima del perfezionamento del pignoramento - in una opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6833 del 11/03/2021 (Rv. 660718 - 02)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_480](#), [Cod_Proc_Civ_art_615](#), [Cod_Proc_Civ_art_617](#)